

**Spett.li**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

PEC: [VA@pec.mase.gov.it](mailto:VA@pec.mase.gov.it)

e

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

PEC: [ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

e *p.c.*

**Società AVETRANA ENERGIA SRL**

PEC: [avetrana.energia@legalmail.it](mailto:avetrana.energia@legalmail.it)

**Oggetto:** Procedimento ID: 12825. Progetto di un impianto eolico denominato “*Venticinque Anni*”, costituito da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nel Comune di Avetrana (TA), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo Comune.

**Proponente:** Eway 12 S.r.l.

**Controdeduzioni del proponente, ex art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, alle osservazioni presentate dalla società Avetrana Energia S.r.l. con nota prot. MASE 0169255 del 24.09.2024.**

La scrivente **E-Way 12 S.r.l.**, (società interamente partecipata dalla E-Way Finance S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Annalisa Manfredi, rassegna, con la presente, le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla società Avetrana Energia S.r.l., con nota prot. MASE 0169255 del 24/09/2024.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Preliminarmente si evidenzia che le osservazioni presentate dalla predetta società sono tardive e come tali inammissibili, atteso lo sfioramento dei termini stabiliti all'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006: in particolare, il portale web “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” del MASE fissava la data utile per il deposito delle osservazioni al 18.09.2024 e non già -come invece fatto da Avetrana Energia S.r.l.- al 24.09.2024.

**E-Way 12 S.r.l.**

Roma – Piazza San Lorenzo in Lucina n°4, 00186 – C.F. e p. Iva 17481561003

Pec: [e-way12@legalmail.it](mailto:e-way12@legalmail.it)

Dette osservazioni, pertanto, non trovano residenza alcuna nel presente procedimento, che potrebbe proseguire senza necessità alcuna che la scrivente controdeduca e che l'Amministrazione le valuti.

Ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Spett.le MASE dovesse esaminare le stesse, si rappresenta quanto segue.

\*\*\* \*\* \*\*\*

La società Avetrana Energia afferma che, in forza del criterio cronologico di presentazione delle domande, sussisterebbe un'automatica prevalenza del proprio progetto in relazione al progetto della scrivente, con la conseguente obbligatorietà di una sua rimodulazione nel caso di interferenze e/o conflitti con l'iniziativa della società deducente. Tale asserzione viene fondata sul disposto del paragrafo 14.3 delle Linee Guida Nazionali il quale prevede che *“il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento”*. Le conclusioni a cui perviene la Avetrana Energia e l'interpretazione in relazione alla norma sopra richiamata non possono tuttavia essere condivise. Dal tenore letterale del paragrafo 14.3 delle Linee Guida Nazionali si evincono alcuni principi fondamentali.

L'unico obbligo normativamente previsto in capo all'Amministrazione procedente è quello di avviare i procedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ma non anche di valutarli e di concluderli riconoscendo ad essi un criterio preferenziale di valutazione; in altre parole **la norma contiene una mera regola procedimentale volta ad indicare le tempistiche di avvio del procedimento, ma non introduce alcun principio assoluto di prevalenza (anche in relazione all'aspetto delle eventuali interferenze) nella valutazione del progetto presentato anteriormente.**

Quanto sopra trova conforto nei pronunciamenti della più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia, Bari, Ordinanza n. 249 del 28 giugno 2023) la quale ha affermato che *“l'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 e il D.M. 10.09.2020 impongono una valutazione degli impatti cumulativi e delle interferenze tra impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in progetto nella medesima area, ma non fissano alcun criterio di priorità cronologica basato sulla datazione dell'istanza”*.

In senso conforme, è stato altresì affermato che: *“L'art. 14.3. delle “Linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti” si limita a disporre che “il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di energia”. La previsione normativa dianzi citata, dunque, nel disciplinare unicamente le modalità di*

*avvio del procedimento, afferma semplicemente che l'esame delle domande via via pervenute deve avvenire secondo l'ordine cronologico della loro presentazione, 3 senza porre tuttavia espresse limitazioni all'avvio e/o, comunque, alla procedibilità di alcuna istanza in base alla sua "anzianità" di protocollo. La previsione delle Linee Guida si limita a stabilire le modalità di avvio dei procedimenti, sulla base delle domande presentate dai privati, fissando il criterio "dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione", senza quindi spingersi affatto a legittimare il mancato esercizio del potere amministrativo (ossia un arresto procedimentale a priori) a detrimento dell'istanza cronologicamente successiva, fino al definitivo esame di quelle protocollate in precedenza" (TAR Molise, n. 272/2022; in senso conforme n. 430/2022).*

In ragione di quanto sopra evidenziato, è completamente destituita di fondamento l'asserzione di Avetrana Energia secondo cui la priorità del proprio garantirebbe il "*diritto di far valere tale priorità nei confronti di ogni altro progetto successivo che dovesse risultare confliggente*".

Come già anticipato, non vi è alcun diritto *quesito* a realizzare un progetto sin quando il relativo titolo autorizzativo alla costruzione ed all'esercizio non sia stato acquisito in via definitiva ed inoppugnabile. Al contrario, fintanto che risulta pendente l'iter autorizzativo ai sensi della normativa applicabile, l'Amministrazione procedente conserva intatti i propri poteri di valutazione discrezionale in ordine ai vari progetti che insistano nella medesima area.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Le considerazioni in ordine al mancato rispetto delle distanze prescritte dal D.M. 10.09.2010 (Linee Guida Nazionali) sono, anch'esse, prive di fondamento.

In primo luogo, come ben noto, dette distanze non costituiscono dei criteri precettivi e cogenti che risultino vincolanti per l'Amministrazione ma, come chiarito dalle stesse Linee Guida Nazionali, sono dei criteri di buona progettazione introdotti dal Legislatore statale utili a mitigare l'impatto sul paesaggio degli interventi di installazione di impianti eolici. Ciò non toglie, tuttavia, che su di essi, residui un margine valutativo in capo all'Amministrazione, che non può respingere un'istanza autorizzativa solo perché non rispettosa del suddetto criterio di buona progettazione. Del resto, la stessa Avetrana Energia, forse consapevole che detti criteri di progettazione non possano assurgere a fattore preclusivo nei confronti di altro sviluppatore, ha poi insistito sul tema della perdita di scia che i propri aerogeneratori subirebbero.

E' evidente come tali considerazioni, di carattere meramente economico-finanziario, esorbitino del tutto dal vaglio rimesso all'Autorità amministrativa che invece è chiamata a valutare la bontà delle iniziative progettuali analizzando gli impatti delle stesse sulle matrici ambientali e paesaggistiche e non certo le tematiche connesse alla producibilità aggiuntiva o in riduzione dei singoli progetti.

Fermo restando quanto sopra indicato si precisa inoltre che i criteri di localizzazione degli impianti eolici di 5 e 7 diametri indicati nel DM del 10/09/2010 sono riferiti ai criteri di mitigazione degli impatti paesaggistici nei confronti di impianti eolici esistenti e autorizzati, pertanto, non è questo l'ambito di applicazione nei confronti delle perdite di scia.

Peraltro, da un'analisi condotta rispetto alle direzioni predominanti del vento (nord), lo stesso layout design della società AVETRANA ENERGIA S.r.l., è stato predisposto senza considerare le distanze di 3 e 5 volte i diametri di rotore rispetto alla direzione trasversale e alla direzione prevalente del vento (regola di buona progettazione avvallata negli anni da dettagliati da numerosi studi di letteratura, per citarne alcuni Gupta et al., 2016<sup>[1]</sup>, Pookpant et Ongsakul, 2013<sup>[2]</sup>, ecc.).

Si osserva quindi che società AVETRANA ENERGIA S.r.l., da quanto riportato in Figura 1 dove si riportano le ellissi a 3 e 5 volte il diam. D :




Figura 1

ID WTG	WTG TYPE	POWER	WAKE LOSS [%]
AV01	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	0.47%

AV02	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	2.99%
AV03	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	3.12%
AV04	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	4.47%
<b>AV05</b>	<b>VESTAS</b> <b>V162-6.0-4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>7.53%</b>
AV06	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	3.08%
<b>AV07</b>	<b>VESTAS</b> <b>V162-6.0-4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>7.44%</b>
AV08	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	5.61%
AV09	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	5.47%
AV10	VESTAS V162-6.0-4,200	4,200	4.89%
<b>AV11</b>	<b>VESTAS</b> <b>V162-6.0-4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>7.00%</b>
<b>AV12</b>	<b>VESTAS</b> <b>V162-6.0-4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>12.18%</b>
<b>AV13</b>	<b>VESTAS</b> <b>V162-6.0-4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>9.99%</b>
<b>AV14</b>	<b>VESTAS</b> <b>V162-6.0-4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>8.01%</b>
<b>AV15</b>	<b>VESTAS</b> <b>V162-6.0-4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>8.93%</b>

*Tabella 1*

E' possibile notare che:

- l'aerogeneratore AV05 subisce in maniera significativa la scia dell'aerogeneratore AV04;
- l'aerogeneratore AV07 subisce in maniera significativa la scia dell'aerogeneratore AV05;

- l'aerogeneratore AV13 subisce in maniera significativa la scia dell'aerogeneratore AV09 e non rispettare le regole di buona progettazione di 3 e 5 diametri di rotore;
- l'aerogeneratore AV12 subisce in maniera significativa la scia dell'aerogeneratore AV13 e non rispettare le regole di buona progettazione di 3 e 5 diametri di rotore;
- l'aerogeneratore AV15 subisce in maniera significativa la scia dell'aerogeneratore AV12 e non rispettare le regole di buona progettazione di 3 e 5 diametri di rotore;
- l'aerogeneratore AV11 subisce in maniera significativa la scia dell'aerogeneratore AV10;
- l'aerogeneratore AV14 subisce in maniera significativa la scia dell'aerogeneratore AV11.

Pertanto, le scie imputate all'impianto di E-WAY 12 S.r.l. sono in realtà da imputarsi alla distribuzione stessa degli aerogeneratori dell'impianto eolico di AVETRANA ENERGIA S.r.l.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Alla luce di quanto dedotto, con la presente si chiede a Codesto Spett.le Ministero procedente di svolgere le proprie valutazioni sul procedimento afferente l'impianto eolico proposto dalla scrivente senza tenere conto, in sede di valutazione ambientale, delle osservazioni svolte dalla più volte menzionata società concorrente, in questa sede controdedotte.

Roma, 9 ottobre 2024

**E-Way 12 S.r.l.**

Il legale rappresentante

Annalisa Manfredi